



**REGOLAMENTO UTILIZZO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
NELL'AREA INTERNA ED ESTERNA DELL'ISTITUTO
(Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 27 aprile 2023 delibera n.48)**

CONSIDERATO il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali avvenuto nella riunione sindacale del 27 aprile 2023;

VISTO il D.lgs n. 196/2003 (codice privacy coordinato con il D.lgs 101/2018) e i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità in esso sanciti che devono informare ogni trattamento di dati personali;

RILEVATO che il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento deve essere contenuto e limitato agli scopi effettivi e dalle necessità concrete;

RILEVATO che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art.2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori;

VISTO il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010, nonché il Parere 2/2009 sulla "Protezione dei dati personali dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)", adottato l'11 febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati personali, e la guida del Garante della Privacy "La privacy tra i banchi di scuola";

VISTO il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell'8 maggio 2013: «Considerato che come affermato dal Parere n. 2/2009 citato, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati "...se necessari e se l'obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi disponibili meno intrusivi...»;

VISTO il Provvedimento 8 maggio 2013, doc. web n. 2433401 che cita il parere della Commissione Europea "l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo";

CONSIDERATO che il sistema di videosorveglianza viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi, e in modo da cancellare periodicamente automaticamente i dati eventualmente registrati;

VISTO l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori che prevede che gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo e produttivo, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale;

Si delibera il seguente disciplinare:

“Regolamento per la Videosorveglianza” redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali.

Art. 1 – FINALITA’

Le finalità che il Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella” intende perseguire con la videosorveglianza sono alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi presso la sede dell’Istituto;
- c) tutelare l’immobile in gestione all’amministrazione scolastica;
- d) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche;
- e) prevenire eventuali atti vandalici.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite non possono essere esaminate da remoto, e il terminale è custodito con password e non esposto.

Nella dislocazione delle telecamere installate nei plessi Scolastici internamente ed esternamente all’istituto sono tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espreso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l’ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;
- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell’Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l’impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa “autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

La registrazione è conservata per un periodo di 24 ore. Per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista un’estensione del periodo di registrazione fino a 96 ore, onde consentire all’istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell’istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza “La conservazione deve essere

limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli.

L'allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione deve derivare da una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un'attività investigativa in corso.

Art. 4 – PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone. Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 – TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto il Dirigente Scolastico prof.ssa Caterina Agueci;

Incaricato alla gestione della video sorveglianza è la dirigente Prof.ssa Agueci Caterina.

Incaricati interni, uno per sede o plesso nominati opportunamente, potranno operare nel sistema di videosorveglianza anche nella riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso.

La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art. 6 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.1 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza. In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza "

La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art. 8 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il titolare del trattamento o l'incaricato della videosorveglianza potrà provvedere a visionare o registrare le immagini (dando immediata comunicazione al Dirigente scolastico).

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente art. 4, l'incaricato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9 – PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- La pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto
- L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata
- L'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento

Art. 10 – INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire i regolamenti e le risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 – PERIODO DI VIGENZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di completamento e collaudo dell'impianto e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

F.to la Dirigente Scolastica

Prof.ssa. Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993